



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
- SEZIONE DISTACCATA DELLA LOMBARDIA -

Nelle persone di

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Marianna Piacenza	Commissario
Avv. Orsola Palladino	Commissario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DA

A.S.D. EVACON VOLLEY (cod. Fipav 020070029), in persona del rappresentante pro tempore Sig. Renato Cout, con sede in Fraz. Pied de Ville n. 8 Issogne (AO)

AVENTE AD OGGETTO L'IMPUGNAZIONE

del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo Regionale della Valle D'Aosta, di cui al comunicato ufficiale n. 6 del 09.06.2022, in riferimento alla gara 1DFPO 246 del 07.06.2022 a carico della reclamante.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come in atti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La società A.S.D. EVACON VOLLEY (cod. Fipav 020070029), in persona del rappresentante pro tempore Sig. Renato Cout, con sede in Fraz. Pied de Ville n. 8 Issogne (AO), impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale della Valle D'Aosta, di cui al comunicato ufficiale n. 6 del 09.06.2022, in riferimento alla gara

1DFPO 246 del 07.06.2022, con cui il primo giudice infliggeva a carico della reclamante la sanzione della multa pari a € 1.500=, per lancio di sputi.

Ricevuto il reclamo e fissata l'udienza per l'esame dello stesso, in data 20.06.2022, avanti al Collegio compariva in videoconferenza la reclamante, insistendo per l'accoglimento del reclamo e per la riforma del provvedimento impugnato. Il Collegio tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente proposto la reclamante affida la propria impugnazione a due motivi di reclamo consistenti nella violazione dell'art. 80 del regolamento giurisdizionale, per avere il Giudice Sportivo Regionale comminato la sanzione non in linea con i fatti che sarebbero realmente accaduti stante la non veridicità o minore entità dei fatti rappresentati nel referto, e per l'eccessiva onerosità della multa comminata.

Ad avviso della Corte il primo dei motivi addotti è privo di pregio.

Analizzando i fatti censurati va anzitutto ricordato che la giurisprudenza sportiva riconosce al referto e al rapporto di gara il carattere di prova privilegiata per quanto attiene ai fatti accaduti durante l'incontro. Tale prova privilegiata incontra un solo limite, individuato nella facoltà di contraddire il referto e il rapporto di gara da parte dell'appellante, e nello speculare potere del Giudice di valutare direttamente i fatti laddove siano offerte valide e inoppugnabili prove contrarie che ne smentiscano il contenuto e che quindi restituiscano un quadro istruttorio in obiettivo contrasto con quanto risultante dagli stessi atti di gara. L'impugnazione proposta, fatta eccezione per il referto di gara e per i relativi allegati, non offre elementi probatori ulteriori, prodotti dalla parte, che consentano di allargare il quadro istruttorio. I video allegati all'impugnazione, visionati dal Collegio, non offrono evidenza che smentisca in modo chiaro quanto riportato sul rapporto di gara. L'azione posta in essere dal pubblico di

casa è paragonabile ad un atto di violenza e come tale deve essere censurato.

Per quanto concerne invece la sproporzione della sanzione comminata l'impugnazione è fondata e pertanto merita parziale accoglimento.

La Corte, esaminati tutti i documenti e tenuto conto che la gara in questione appartiene al campionato di Prima Divisione Femminile, reputa corretto ridurre la multa ad un terzo dell'importo.

Stante la parziale soccombenza della reclamante consegue, infine, il definitivo incameramento della tassa d'appello, così come previsto dal vigente regolamento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Federale, sezione distaccata della Lombardia, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. EVACON VOLLEY (cod. Fipav 020070029), in persona del rappresentante pro tempore Sig. Renato Cout, con sede in Fraz. Pied de Ville n. 8 Issogne (AO) relativamente alla richiesta di annullamento del provvedimento di cui al comunicato ufficiale n. 6 del 09.06.2022, in riferimento alla gara 1DFPO 246 del 07.06.2022;
- in parziale riforma commina alla Società A.S.D. EVACON VOLLEY (cod. Fipav 020070029), in persona del rappresentante pro tempore Sig. Renato Cout, con sede in Fraz. Pied de Ville n. 8 Issogne (AO) la multa di € 500,00=.
- Dispone incamerarsi definitivamente la tassa versata per la proposizione del reclamo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano il 20.06.2022

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali